

Reddito di inclusione, parte la fase 1: a chi spetta la carta Rel?

Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro

In attesa che entrino in vigore le novità previste dal disegno di legge di Bilancio 2018, parte la fase di prima applicazione del reddito di inclusione – Rel. La domanda deve essere presentata dal 1° dicembre 2017 presso i Comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello predisposto dall'INPS. Il beneficio economico è di 3000 euro su base annua e viene erogato mediante la Carta Rel, una carta di pagamento elettronica. La durata massima prevista è di 18 mesi. Quali sono i requisiti per fruire del beneficio?

Si chiama **Rel – Reddito di Inclusione**, partirà a gennaio 2018 ed è stato introdotto dal D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 in sostituzione di altre due prestazioni, il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e l'assegno di disoccupazione (ASDI).

Il Rel è una **nuova misura per il contrasto alla povertà** ed all'esclusione sociale prevista a favore di soggetti che versino in condizioni di povertà (come definite dall'articolo 3 del decreto n. 147 del 2017), siano residenti in Italia da almeno due anni e che aderiscano ad uno specifico progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della situazione che ha dato luogo alla prestazione.

Destinatari della misura

La misura si rivolge prioritariamente ai **nuclei familiari** con minori e disabili, a donne in stato di gravidanza, a soggetti che abbiano compiuto 55 anni, disoccupati da almeno tre mesi a seguito di licenziamento e che da almeno tre mesi non percepiscano prestazioni di disoccupazione.

In vista della decorrenza dell'erogazione della prestazione (1° gennaio 2018) l'INPS, soggetto deputato alla ricezione delle domande, ha diffuso due documenti di prassi che analizzano la disciplina e forniscono indicazioni procedurali per le richieste.

Il 21 novembre 2017 è stato pubblicato il [messaggio n. 4636](#) che fornisce le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica all'Istituto delle domande da parte degli Enti preposti. Il giorno successivo, è stata invece pubblicata la [circolare n. 172](#) con l'illustrazione delle caratteristiche della nuova prestazione nonché il **modulo di domanda** da utilizzare per le richieste che potranno essere presentate presso i Comuni, già dal 1° dicembre 2017.

Novità della legge di Bilancio per il 2018

Peraltro, va evidenziato che il Rel verosimilmente verrà modificato dalla prossima legge di Bilancio 2018. L'articolo 25 del disegno di legge presentato al Senato, infatti, prevede diverse modifiche.

Per i soggetti over 55 anni non vengono richiesti gli ulteriori requisiti soggettivi descritti in precedenza. Inoltre, dal 1° luglio 2018 è prevista l'estensione a **tutte le famiglie** in stato di bisogno economico a prescindere dalla presenza nel nucleo familiare di componenti che si trovano in particolari condizioni soggettive. Infine, è previsto un aumento del 10%, dell'importo per i nuclei familiari numerosi: il limite massimo diviene così pari a 533,50 euro.

Leggi anche:

- [Legge di Bilancio 2018: più semplice ottenere il reddito di inclusione](#)

In cosa consiste la prestazione

Ma torniamo all'analisi del Rel nella versione vigente.

La prestazione consiste in un beneficio economico di 3000 euro su base annua e viene **erogata dal'INPS** mediante l'utilizzo di una carta di pagamento elettronica denominata "Carta Rel" previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.

La durata prevista è di un massimo di 18 mesi, sottratte le eventuali mensilità di SIA percepite.

Leggi anche:

- [Arriva la Carta Rel: come richiederla?](#)

Come si calcola il beneficio

L'importo di 3000 euro non costituisce tuttavia quanto effettivamente erogato al richiedente ma rappresenta un valore di partenza che va moltiplicato per due parametri:

- il parametro della **scala di equivalenza** corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni contenute nell'allegato 1 del D.P.C.M. n. 159 del 2013;
- un parametro pari, in sede di prima applicazione, al **75%**.

In ogni caso, in sede di prima applicazione, l'importo non può essere superiore al limite dell'ammontare su base annua dell'**assegno sociale** (per il 2017 pari a € 5,824,80).

Il valore mensile del Rel è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

E' prevista una riduzione qualora i componenti del nucleo familiare fruiscano di altri trattamenti assistenziali, salvo quelli espressamente esclusi (cfr. art. 4 D. Lgs. 148/2017).

Tre requisiti richiesti

Tre i requisiti che debbono ricorrere congiuntamente all'atto della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione.

Requisito della residenza e di soggiorno

Il componente richiedente deve essere congiuntamente:

- **cittadino dell'Unione** o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero **cittadino di paesi terzi** in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- **residente in Italia**, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Condizione economica disagiata

Il requisito relativo alla condizione economica riguarda il nucleo familiare e viene soddisfatto dal possesso congiunto di un valore:

- dell'**ISEE**, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000

- dell'**ISRE** non superiore ad euro 3.000
- del **patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
- del **patrimonio mobiliare**, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.

Requisito familiare (in sede di prima applicazione)

Infine, il requisito familiare richiesto alla domanda, in sede di prima applicazione, consiste nella presenza alternativa di:

- un componente di età **minore di anni 18**
- una **persona con disabilità** e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
- una **donna in stato di gravidanza** accertata;
- almeno un **lavoratore di età pari o superiore a 55 anni**, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Progetto personalizzato

Uno dei punti centrali della prestazione Rel è anche la sottoscrizione di un progetto personalizzato che viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit.

Tale progetto riguarda tutti i componenti del nucleo familiare e individua, sulla base dei loro fabbisogni:

- a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o **reinserimento lavorativo** e all'inclusione sociale
- b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al Rel
- c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare

La sottoscrizione del progetto è condizione per l'erogazione della prestazione. Tuttavia, per il 2018, è consentito il riconoscimento, inizialmente per sei mesi, anche in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.

Domanda per la Carta Rel

La domanda di Rel va presentata dal 1° dicembre 2017 presso utilizzando il **modello** di domanda INPS allegato alla circolare n. 172/2017.

I Comuni, entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta Rel, comunicano all'INPS in via telematica, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.



Copyright © - Riproduzione riservata